



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 12 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CUI AL D. LGS. N. 24/2023
TRAMITE PIATTAFORMA: APPROVAZIONE DISCIPLINA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'IMPATTO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 679/2016

L'anno **duemilaventiquattro** addi **ventinove** del mese di **marzo** alle ore 11:20, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalita' mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO
VERNA MAURIZIO
MARUFFO JACOPO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, in video conferenza, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI OLIVOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 12 del 29.03.2024

OGGETTO : GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CUI AL D. LGS. N. 24/2023
TRAMITE PIATTAFORMA: APPROVAZIONE DISCIPLINA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'IMPATTO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 679/2016

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Giovanni OLIVOTTO)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

Il Segretario Comunale attesta che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, con i componenti Sig. Maruffo Jacopo e Sig. Verna Maurizio presenti in modalità telematica e il Sig. Semino Fabio in presenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il [decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la *maladministration* e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato;
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato, con Delibera n. 311/2023, le nuove Linee Guida in materia;
- Tali Linee Guida, pur volte a dare solo indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in capo all'Autorità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023, sono state proposte anche al fine di fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;
- Le principali novità contenute nella nuova disciplina vengono richiamate da ANAC come di seguito:
 - specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
 - ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
 - espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
 - disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
 - indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
 - disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
 - chiarimenti su che cosa si intenda per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
 - specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
 - introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
 - revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

VISTO che l'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivino propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona

comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

CONSIDERATO che il titolare ha attivato, predisponendo una specifica piattaforma informatica, un canale per le segnalazioni interne che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che con specifico atto organizzativo, questa Amministrazione comunale intende definire:

- 1) il ruolo ed i compiti dei soggetti a cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione;
- 2) i canali di segnalazione interna, previa individuazione dei relativi profili di adeguatezza;
- 3) modalità e termini di conservazione dei dati.

RILEVATO, inoltre, che quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 obbliga i titolari a svolgere:

- una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

CONSIDERATO che la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del GDPR che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

TENUTO PRESENTE l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

RILEVATO che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della DPIA, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

DATO ATTO che la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

TENUTO PRESENTE che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre **OBBLIGATORIAMENTE** a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano:

1. Trattamenti valutativi o di *scoring* su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento,

l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”;

oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);

3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;

4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);

5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8);

6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);

7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01;

8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;

9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);

10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;

11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;

12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 29 delle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 per la protezione dei dati, la DPIA, non è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;

- hanno natura, ambito, contesto, e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni non hanno subito modifiche;
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione è stata condotta una DPIA;

ATTESO che:

- come previsto dall'art. 5 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 - rubricato "Gestione del canale di segnalazione interna", gli Enti sono tenuti a mettere a disposizione degli interessati informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, e devono essere accessibili anche alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 24/2023;
- l'ultima parte dell'art. 5 lett. e) del d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che "*Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito*";
- è necessario pubblicare tutte le informazioni in una sezione dedicata al whistleblowing creata all'interno del sito dell'Ente, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'art. 5 lett. e) del d.lgs. n. 24/2023.:

RILEVATO che, per quanto sopra, è necessario approvare:

- una "Determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

DATO ATTO che, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, l'Ente è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;

CONSIDERATO che sul documento di valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR è stato reso parere favorevole dal DPO in data 28 marzo 2024;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 196/2003;
- la Legge 190/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- il D.lgs 24/2023

- il Codice di comportamento dell'Ente;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 non trovandosi lo stesso in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.T.P.C.T;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** il Documento organizzativo, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina dei canali di segnalazione interna del comune di Garbagna;
- 3. DI APPROVARE** la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Privacy Impact Assessment -DPIA) del Comune di Garbagna ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativa alla gestione delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 tramite piattaforma whistleblowing, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4. DI DISPORRE** che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali" in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 5. DI COMUNICARE**, in elenco, l'oggetto della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.
- 6. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sezione "Provvedimenti" in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 7. DI DARE ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio istituzionale per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 05.04.2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.03.2024

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 05.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO